



Finanziamenti e bandi

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO CARTA PER IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Alessandra Piazzino
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Beneficio:

Credito di imposta pari al

10% del costo carta 2019 e 2020

e

30% del costo carta del 2021 e 2022

**sostenuto dalle imprese editrici per la
stampa di quotidiani e periodici**

Beneficio (segue):

**Misura agevolativa
per il 2019 e per il 2020 compatibile
con la normativa europea
sugli Aiuti di Stato
(Decisione Commissione Europea
2021-7601)**



Quadro Normativo per il credito d'imposta per gli acquisti di carta 2019, 2020, 2021 e 2022

Credito d'imposta 2020 per acquisti carta anno 2019

Art. 188 commi 1 e 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77.

Importo stanziato: Euro 30.000.000

Credito d'imposta 2021 per acquisti carta anno 2020

Art. 67 comma 9-bis del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto Sostegni-bis), convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106.

Importo stanziato: Euro 30.000.000

Credito d'imposta 2022 per acquisti carta anno 2021

Art. 1 comma 378 della Legge 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2021).

Importo stanziato: Euro 60.000.000

Credito d'imposta 2023 per acquisti carta anno 2022

Art. 1 comma 378 della Legge 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) 106.

Importo stanziato: Euro 60.000.000

Riferimenti normativi richiamati (anni 2004, 2005 e 2011)

- 1) art. 4 commi 182,183,184,185 e 186 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350;
- 2) DPCM 21 dicembre 2004 n. 318 (GU n. 6 del 10 gennaio 2015).

Riferimenti di prassi

- 1) Circolare Dipartimento Editoria (Presidenza del Consiglio dei Ministri) del 14 dicembre 2021;
- 2) Manuale Utente per redazione istanza di richiesta credito d'imposta carta (versione 1 del 14 dicembre 2021).



Termine presentazione domande per il
credito d'imposta
per gli acquisti di carta
negli anni 2019 e 2020:

**Dal 15 dicembre 2021
ed entro il 31 gennaio 2022**



Termine presentazione domande per il
credito d'imposta
per gli acquisti di carta
negli anni 2021 e 2022

Non ancora definito



Requisiti per accedere al credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020:

- 1) requisiti soggettivi;
- 2) spese ammesse al beneficio;
- 3) procedura di accesso;
- 4) riconoscimento credito d'imposta;
- 5) modalità di fruizione del credito d'imposta;
- 6) controlli e revoca dell'agevolazione.

1) Requisiti soggettivi per accedere al credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020.

Sono ammesse al beneficio le imprese con:

1. sede legale in uno Stato dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo;
2. residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
3. indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
4. iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione.

2) Spese ammesse al credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020.

Le spese ammesse all'agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e con l'esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

2) Spese ammesse al credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020 (segue)

Le suddette spese debbono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati per ciascun anno di riferimento dell'agevolazione, riguarda l'intero bilancio o i soli costi per l'acquisto della carta, sostenuti rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020.

2) Spese ammesse al credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020 (segue).

In ogni caso la certificazione dovrà dare specifica evidenza dei costi sostenuti, rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, per l'acquisto della carta ed, in particolare, dei costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione dei giornali quotidiani e dei periodici, che non rientrino tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, calcolati al netto del costo relativo all'acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

2) Spese ammesse al credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020 (segue).

Quali sono i prodotti editoriali esclusi ai sensi dell'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350?

- a) *i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;*
- b) *i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;*
- c) *i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;*

2) Spese ammesse al credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020 (segue).

- d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivare l'acquisto;*
- e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;*
- f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;*
- g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se correddati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;*
- h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;*

2) Spese ammesse al credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020 (segue).

- i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
- l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- m) i prodotti editoriali pornografici.”

3) Procedura di accesso al credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020: **limiti e condizioni**

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

L'agevolazione è riconosciuta nel limite dello stanziamento previsto, pari a 30 milioni di euro per ciascuna annualità (2019 e 2020), che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito d'imposta richiesto.

3) Procedura di accesso al credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020: **domanda**

La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica,

attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale **impresainungiorno.gov.it**,

accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE), cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria", "credito d'imposta per le spese per l'acquisto della carta" del menù "Servizi on line".

4) Riconoscimento del credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020.

Con decreti del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono approvati gli elenchi dei soggetti cui è riconosciuto, per ciascuna annualità, il credito d'imposta, con il relativo importo a ciascuno spettante.

Contestualmente, gli elenchi sono trasmessi all'Agenzia delle entrate, ai fini della necessaria verifica di conformità degli importi posti in compensazione dai soggetti beneficiari e gli importi concessi dal Dipartimento.

I decreti di approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi, per ciascuna annualità, all'agevolazione sono tempestivamente pubblicati, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

6) Modalità di fruizione del credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020.

Il credito d'imposta non è rimborsabile ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Per la generalità dei soggetti ammessi, il mod. F24 può essere presentato a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti beneficiari.

6) Modalità di fruizione del credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020 (segue).

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00, il credito d'imposta può essere fruito con le stesse modalità di cui sopra, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione alla fruizione, che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59.

6) Modalità di fruizione del credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020 (segue).

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto con il provvedimento di assegnazione, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione del credito.

6) Modalità di fruizione del credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020 (segue).

Al credito di imposta si applica l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 circa il limite massimo annuale di fruibilità (max 250.000).

Si applica, altresì, l'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.M. 1° marzo 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze circa la cedibilità del credito tra imprese dello stesso gruppo.

Il credito di imposta di cui al punto 1. non concorre alla formazione del reddito imponibile (solo Ires o anche Irap?).

7) Controlli e revoca credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare dell'agevolazione.

Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Il credito di imposta è altresì revocato qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione dello stesso.

7) Controlli e revoca credito d'imposta per gli acquisti di carta negli anni 2019 e 2020 (segue).

I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al punto 1. sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio, nonché ogni altra circostanza che incida sulla concessione e sulla misura dello stesso.

Al recupero di quanto indebitamente fruito si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Allegati:

- 1) Circolare Dipartimento Editoria del 14 dicembre 2021**

- 2) Manuale operativo (versione 1 del 14 dicembre 2021 per la redazione dell'istanza**



Grazie per l'attenzione!

Riferimenti

Alessandra Piazzino
Dottore commercialista e Revisore Legale

alessandra.piazzino@biancofiduciaria.it